



U.A.P.P.C.

AVVISO

Oggetto: Disposizioni specifiche per “lavoratori fragili”. Novità normative di cui all’art. 2 ter, D.L. 111/2021, conv. con modifiche dalla L. n. 133/2021.

Com’è noto, la legge n. 133 del 24.09.2021, di conversione del D.L. 111 del 06.08.2021, ha previsto, all’articolo 2-ter, recante “*Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili*”, la proroga al **31 dicembre 2021** del periodo di applicazione dei commi 2 e 2 -bis dell’art. 26 del D.L. 18/2020 e s.m.i.

Ciò premesso, si rappresenta che, in attuazione di detta normativa, i lavoratori c.d. fragili, fino al 31 dicembre 2021, possono usufruire dei seguenti istituti, secondo l’ordine di priorità di seguito riportato:

- a) svolgimento, ove possibile, della prestazione lavorativa ordinaria in modalità agile, nel rispetto del Decreto Ministeriale dell’8.10.2021, recante le modalità organizzative per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici, e del Decreto del Direttore Generale n. 816 del 20.10.2021;
- b) adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, al fine di consentire l’accesso al lavoro agile;
- c) svolgimento di specifiche attività di formazione e/o di aggiornamento professionale anche da remoto, da richiedere a cura del Dirigente della Ripartizione di afferenza/Direttore del Dipartimento/Responsabile della Struttura alla Ripartizione Organizzazione e Sviluppo, a cui afferisce l’Ufficio Formazione, al seguente indirizzo PEC: rip.organizzazione-sviluppo@pec.unina.it.

Con riferimento all’accesso al lavoro agile di cui alla lett. a), si evidenzia che, come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con una FAQ del 14.10.2021, “*la norma di proroga consente al lavoratore fragile di usufruirne, ma questo non solleva l’amministrazione dal rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale*”.

Pertanto, anche per i lavoratori fragili, l’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile è subordinato al rispetto delle condizioni indicate dal Decreto Ministeriale dell’8 ottobre u.s. nonché a quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale n. 816 del 20.10.2021

Per coloro che, invece, non possano accedere a nessuna delle forme di attività professionale sopra individuate, si fa presente che, per effetto della proroga disposta dalla sopracitata legge n. 133/2021, è possibile ricorrere all’assenza dal servizio – debitamente documentata da un’attestazione di malattia che sia riconducibile alla condizione di fragilità - equiparata, per espressa previsione di legge, al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comporta.



Si precisa, infine, che, per la corretta individuazione dei soggetti fragili, si rinvia alle comunicazioni/ai prospetti trasmessi nel tempo ai Responsabili di Struttura dall'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, dall'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato nonché dall'Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale.

Napoli, 20/10/2021

Il Dirigente della Ripartizione
Risorse umane Personale contrattualizzato
e Trattamento pensionistico
F.to Dott.ssa Gabriella Formica